

LO STATUTO ANAAO ASSOMED

Approvato dal 24° Congresso Nazionale di Roma – 29 giugno 2018

	pag.
TITOLO I ASSOCIAZIONE: GENERALITA'	
CAPO I COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE	
Articolo 1 Costituzione	2
Articolo 2 Statuto e Regolamento	2
Articolo 3 Regolamento Nazionale	2
Articolo 4 Scopi e finalità	3
Articolo 5 Attività	4
CAPO II IL CONGRESSO NAZIONALE	
Articolo 6 Composizione e competenze	5
Articolo 7 Modalità di convocazione	6
Articolo 8 Competenze	6
Articolo 9 Modalità per le votazioni	7
Articolo 10 Riferimento iscritti	8
TITOLO II L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE	
CAPO I ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE	
Articolo 11 Generalità	8
Articolo 12 Il Presidente e il Vice Presidente della Associazione	8
Articolo 13 Il Segretario Nazionale	9
Articolo 14 L'Esecutivo Nazionale	10
Articolo 15 La Direzione Nazionale	11
Articolo 16 Il Consiglio Nazionale: composizione	11
Articolo 17 Il Consiglio Nazionale: competenze	12
Articolo 18 Il Consiglio Nazionale: convocazione e votazioni	13
Articolo 19 Il Consiglio Nazionale: Commissioni	14
Articolo 20 La Commissione di Controllo	14
Articolo 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti	15
Articolo 22 Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome	16
CAPO II STRUTTURE DI SUPPORTO ASSEMBLEA DEI SEGRETARI AZIENDALI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE	
Articolo 23 L'Assemblea dei Segretari Aziendali	16
Articolo 24 Centro Studi e Formazione	16
CAPO III I SETTORI	
Articolo 25 Settore Anaaio Giovani	16
Articolo 26 Settore della Dirigenza Sanitaria	17
TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA	
CAPO I DELIBERAZIONI ORGANIZZATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Articolo 27 Deliberazioni organizzative regionali e delle Province autonome	18
CAPO II LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA	
Articolo 28 Livelli dell'organizzazione	18
Articolo 29 Struttura dell'organizzazione decentrata	19
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 30 Rappresentanza di genere	21
Articolo 31 Incompatibilità	21
Articolo 32 Segretari Regionali e delle Province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga	22
Articolo 33 Decadenza	22
TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI	
Articolo 34 Riscossione e ripartizione delle quote associative	23
Articolo 35 Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province autonome	23
Articolo 36 Documenti contabili: Bilanci e Rendiconti di previsione	24
Articolo 37 Documenti contabili: Bilanci e Rendiconti consuntivi	24
Articolo 38 Verifiche periodiche dei movimenti contabili	25
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 39 Norme transitorie	25
Articolo 40 Scioglimento dell'Associazione	25

TITOLO I **ASSOCIAZIONE: GENERALITA'**

CAPO I **COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 1 **Costituzione**

1. E' costituita l'Associazione Sindacale denominata Anaa Assomed.
2. Possono essere iscritti all'Associazione i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, i farmacisti che operino in rapporto giuridico di dipendenza, di convenzione con il S.S.N., o in formazione, ovvero dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private accreditate, ovvero in attività libero professionale, ed anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.
3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
4. L'Associazione si articola in Settori omogenei per caratteristiche professionali o per età anagrafica dotati di autonomia organizzativa.
5. L'Associazione, previa approvazione a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Consiglio Nazionale può attivare rapporti federativi con Organizzazioni ed Associazioni che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente Statuto.
6. In caso di confluenza di sigle sindacali in Anaa Assomed, deliberata dagli organi statuari competenti, con cessione in via definitiva delle deleghe comunicata ad ARAN, gli organi statuari di Anaa Assomed possono essere conseguentemente integrati.
Le modalità di integrazione vengono definite con apposito regolamento.
7. L'Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

Articolo 2 **Statuto e Regolamento**

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto.
2. Il presente Statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa, dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3.

Articolo 3 **Regolamento Nazionale**

1. Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale da una Commissione costituita dal Presidente Nazionale, dal Responsabile del Dipartimento Amministrativo, dal Responsabile del Dipartimento Organizzativo, dal Presidente della Commissione di Controllo, dal Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome, dai Responsabili Nazionali dei Settori entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% più 1) dei componenti aventi diritto al voto.
3. Le norme di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, art. 9, commi 1 e 2, art. 18 ed art. 19 del presente Statuto, riguardanti le modalità di convocazione, le procedure elettorali ed aspetti organizzativi interni ad organi statuari sono rinviate al Regolamento Nazionale. Tali norme decadono contestualmente alla loro approvazione e inserimento nel Regolamento Nazionale.
4. Le norme ed il contenuto del Regolamento non possono contrastare con le disposizioni statuarie.

Articolo 4 **Scopi e finalità**

1. L'Associazione si ispira al principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie e, tutelando, ad ogni livello, il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici e dirigenti sanitari che in esse operano.
2. L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
3. L'Associazione intende perseguire:
 - a) la valorizzazione del dirigente medico e sanitario attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni di natura professionale e di natura tecnico-gestionali, nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale, elemento indispensabile per una razionale governance delle strutture del SSN;
 - b) l'attuazione di modelli organizzativi delle strutture sanitarie che esaltino la professionalità e la responsabilità del dirigente medico e sanitario e riducano le condizioni di rischio clinico;
 - c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica e miglioramento della qualità clinica ed organizzativa delle strutture del SSN;
 - d) la tutela del ruolo dei dirigenti medici e sanitari del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina;
 - e) l'obiettivo dell'affidamento alle strutture del SSN e ai dirigenti medici e sanitari in esse operanti delle attività inerenti la formazione professionale, l'aggiornamento obbligatorio e quelle correlate all'Educazione Continua in Medicina (ECM);
 - f) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun dirigente medico e sanitario possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale;
 - g) la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica;
 - h) i medesimi obiettivi di cui alle precedenti lettere anche in favore delle altre categorie di iscritti.
4. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati;
 - b) dare ogni assistenza agli associati in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;
 - c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;
 - d) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;
 - e) patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli associati;
 - f) promuovere l'Educazione Continua in Medicina ed ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse ed operatività delle professioni operanti nell'ambito della tutela della salute anche attraverso l'attività del Centro Studi e Formazione;
 - g) consentire la possibilità sia a livello centrale, che regionale, purché non in conflitto con il livello centrale, della istituzione di uno o più "servizi finalizzati" alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre all'attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi, esclusa quella in materia fiscale, in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, ivi compresa l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in associazioni, enti e società di ogni tipo, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;

- h) garantire le pari opportunità di accesso, sviluppo ed esercizio della professione, ivi comprese le politiche di conciliazione lavoro-famiglia, a prescindere dal genere, dall'età, dalle origini geografiche e sociali, dalla presenza di disabilità, dalle opinioni politiche, dalle credenze religiose o dagli orientamenti sessuali.

Articolo 5

Attività

1. L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei soci, nel rispetto delle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari o maggiorate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
2. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, di organizzazione del lavoro e di previdenza. La stessa assistenza effettuata prevalentemente agli associati, può essere rivolta anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
3. L'Associazione non svolge direttamente e per proprio conto attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda, né di promozione dell'attività esercitata dagli associati stessi, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.
4. Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statuari e sono distribuite agli associati gratuitamente o dietro il pagamento di un corrispettivo.
5. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali ed il relativo finanziamento. L'Associazione destinerà i fondi raccolti tramite tale attività accessoria per la realizzazione degli scopi sociali.
6. Eventuali cessioni a terzi a titolo oneroso concernono esclusivamente proprie pubblicazioni distribuite prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Le cessioni di pubblicazioni a terzi aventi ad oggetto i contratti collettivi di lavoro possono essere effettuate anche in deroga al comma 3 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
7. L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
8. Costituiscono altresì entrate dell'Associazione:
 - a) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - b) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e di promozione della figura del dirigente medico e sanitario.
9. Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio

dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

CAPO II IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 6 Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell'Associazione è il Congresso Nazionale.
2. Esso è costituito:
 - a) dai delegati Regionali e delle Province autonome in numero di 2 (due) per ogni Regione e Provincia Autonoma;
 - b) a questi si aggiungono delegati in misura di 1 (uno) ogni 150 (centocinquanta) iscritti o frazione per ogni Regione e Provincia autonoma.
 - c) si aggiungono alle lettere a) e b) i rappresentanti dei settori in numero minimo proporzionale al numero dei loro iscritti.

Tutti i delegati vengono eletti tra gli associati iscritti fino al 60° giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, c. 1 con le modalità indicate dal Regolamento Nazionale nel rispetto delle minoranze e della rappresentanza di genere.

3. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati, in base alla percentuale di preferenze riportate nella elezione, fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna Regione e Provincia autonoma deve essere pari al numero degli iscritti alle stesse, in regola con le quote associative.

Nel caso un delegato eletto dal Congresso Regionale sia per qualsiasi motivo impossibilitato ad assicurare la presenza al Congresso Nazionale, è sostituito dal primo dei non eletti della lista votata dal Congresso Regionale e dai successivi, a seguire, in ordine decrescente dei voti.

In caso di necessità improvvisa uno dei delegati può dare, per iscritto, mandato di votare ad un altro delegato appartenente alla stessa Regione o Provincia autonoma. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

4. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:
 - a) gli ex Presidenti Nazionali e gli ex Segretari Nazionali dell'Associazione purché ancora iscritti;
 - b) il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale uscenti;
 - c) il Presidente Consiglio Nazionale uscente;
 - d) i componenti dell'Esecutivo Nazionale uscenti;
 - e) i componenti della Direzione Nazionale uscenti;
 - f) i Segretari regionali e delle provincie autonome neoeletti;
 - g) i Coordinatori di Anaaio Giovani in numero stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - h) i Coordinatori regionali della Dirigenza Sanitaria facenti parte della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Provincie Autonome;
 - i) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti;

- j) i componenti della Commissione di Controllo uscenti;
- k) i Consiglieri Nazionali neo eletti dai Congressi Regionali e delle Province autonome;
- l) Il Responsabile del Centro Studi e Formazione

Articolo 7

Modalità di Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni, o straordinaria dal Presidente Nazionale dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Nazionale ed ha luogo nella sede da questo prescelta.

2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Nazionale e trasmesso per posta ordinaria o fax e/o e-mail.

3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con mozione scritta e motivata. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Consiglio Nazionale straordinario con all'ordine del giorno la mozione di richiesta di convocazione del Congresso straordinario. Questa deve essere approvata con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto). In tale evenienza il Presidente Nazionale dell'Associazione provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario da svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal deliberato del Consiglio Nazionale definendone anche la sede.

In caso di proposta di sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, all'Esecutivo Nazionale, da parte del Consiglio Nazionale, si opera con le modalità e le procedure di cui alla presente lettera a). Qualora la sfiducia operi per approvazione del 50% più 1 dei componenti del Consiglio Nazionale aventi diritto al voto, il Presidente Nazionale provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario entro 90 (novanta) giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Nazionale, definendone la data e la sede;

b) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione da almeno 90 (novanta) giorni), i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle Province autonome, che sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme. La richiesta scritta e motivata va inviata al Presidente Nazionale dell'Associazione che, verificatane la legittimità statutaria, dispone la convocazione del Congresso Nazionale straordinario definendone, su deliberazione del Consiglio Nazionale la data e la sede. Il Congresso Nazionale straordinario deve svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e alle Province Autonome e ai membri di diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua data di inizio; quello del Congresso Nazionale straordinario almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.

5. Al Congresso Straordinario elettivo e non, partecipano gli stessi componenti previsti per il Congresso Ordinario tenendo conto della variazione dei voti rappresentati, aggiornati al numero degli iscritti ai sensi dell'art. 6, c. 2.

Articolo 8

Competenze

1. Il Congresso Nazionale:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione su un'unica scheda;
- b) elegge il Segretario Nazionale e l'Esecutivo Nazionale dallo stesso proposta, su unica scheda;
- c) elegge i componenti elettivi della Direzione Nazionale;

- d) elegge su un'unica lista, il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti e il Presidente e i componenti della Commissione di Controllo;
 - e) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;
 - f) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
 - h) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:
- il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza;
 - la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri;
 - la Commissione per lo Statuto.
3. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale. Ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale.
4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno 5 (cinque) iscritti all'Associazione proposti dal Presidente del Congresso ed approvati dall'Assemblea per alzata di mano. Questi coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.
5. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno 3 (tre) componenti è proposta dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'Assemblea sempre per alzata di mano.
6. La Commissione per lo Statuto è composta:
- a) dal Presidente della Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;
 - b) dal Presidente della Commissione di Controllo;
 - c) da un componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma, su indicazione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, tra i delegati o tra i partecipanti di diritto e dal Coordinatore dei Regionali della Dirigenza Sanitaria;
 - d) dai Responsabili Nazionali dei Settori.
7. La Commissione raccoglie le proposte di modifica dello Statuto avanzate dagli organi statuari del livello centrale e periferico alla apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 90 (novanta) giorni prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, le approva a maggioranza assoluta. Lo Statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva. I delegati possono presentare all'Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo Statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%.

Articolo 9

Modalità per le votazioni

1. Il Congresso, salvo diversa specifica previsione statutaria, delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione; negli altri casi le modalità di espressione del voto sono decise dall'Ufficio di Presidenza.
 2. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verrà attribuito il numero di voti spettanti dalla Commissione Verifica Poteri.
- Negli altri casi le votazioni avverranno per appello delle Regioni e delle Province autonome ed i delegati voteranno dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi

attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da 2 (due) componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 10

Riferimento iscritti

1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari agli iscritti in regola con le quote sociali fino al 60° giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, c. 1, così come risultanti al Dipartimento Amministrativo.

2. Il numero degli iscritti, come definito al c.1, costituisce il riferimento per tutti gli adempimenti ed elezioni previste nei congressi nazionali, regionali ed aziendali.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

CAPO I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE

Articolo 11

Generalità

Sono organi dell'Associazione al livello nazionale:

- a) Congresso Nazionale
- b) Presidente Nazionale
- c) Segretario Nazionale
- d) Esecutivo Nazionale
- e) Direzione Nazionale
- f) Consiglio Nazionale
- g) Commissione di Controllo
- h) Collegio dei Revisori dei Conti
- i) Settore Dirigenza sanitaria
- j) Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.

I componenti degli organi di cui ai punti da b) ad i) partecipano ai Consigli regionali e/o delle province autonome e ai Consigli aziendali di appartenenza, con diritto di parola e non di voto.

Articolo 12

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Congresso con le modalità indicate all'art. 13, comma 1.

2. Il Presidente:

- rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente Statuto, del Regolamento Nazionale nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- media la composizione dei conflitti;
- partecipa ai lavori dell'Esecutivo Nazionale, ai lavori della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto;
- convoca ed insedia il Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente su delega o in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente Nazionale dell'Associazione, svolge le funzioni di garanzia di cui all'art. 20 comma 9.

Articolo 13

Il Segretario Nazionale

1. È eletto dal Congresso Nazionale, unitamente all'Esecutivo Nazionale; la lista dei candidati all'Esecutivo Nazionale individua nominativamente uno o più Vice Segretari di cui uno Vicario ed i Responsabili dei Dipartimenti di cui all'art. 14 c. 6.

La lista comprende altresì almeno un componente di ciascun settore.

La candidatura a Segretario Nazionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'Ufficio di Presidenza almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle votazioni.

Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, l'Esecutivo Nazionale dallo stesso proposto.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività dell'Esecutivo Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo dell'Esecutivo Nazionale alla Direzione Nazionale.

Assegna formalmente ai componenti dell'Esecutivo Nazionale la responsabilità di una funzione o area e ne informa gli organismi nazionali dell'Associazione.

3. Il Segretario Nazionale e l'Esecutivo Nazionale sono l'organo esecutivo dell'Associazione a livello centrale. Il Segretario Nazionale:

- a) svolge funzioni di indirizzo, verifica ed eventuale intervento affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
- b) adempie agli atti necessari per la promozione delle iniziative sindacali deliberate dalla Direzione Nazionale e vigila sulla loro esecuzione;
- c) può partecipare ai lavori di ciascun organismo periferico o inviare in sua vece un componente dell'Esecutivo;
- d) è responsabile dell'informazione e degli organi di stampa nazionali della Associazione;
- e) è responsabile della contrattazione e degli atti negoziali a livello nazionale, di cui dispone in via esclusiva il potere di firma. Tale funzione può essere da lui direttamente delegata ad uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- f) propone all'Esecutivo Nazionale la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali;
- g) propone al Consiglio Nazionale l'istituzione di settori;
- h) definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l'Associazione ai diversi tavoli di confronto e/o contrattazione a livello nazionale, e ne indica il capo delegazione;
- i) nei casi di violazione delle norme statutarie e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo decide il commissariamento degli organi periferici dell'Associazione e della sospensione delle cariche e contestualmente trasmette il provvedimento alla Commissione di Controllo;
- j) fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica relativamente all'attività dell'Esecutivo Nazionale.

4. Il Segretario Nazionale dell'Associazione, su conforme decisione dell'Esecutivo Nazionale, nel

caso in cui ricorrano gravi motivi da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, Aziendale, del Coordinatore Provinciale o di chiunque ricopra una carica elettiva disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso alla Commissione di Controllo. La sospensione permane fino alla decisione assunta dalla Commissione di Controllo o, nel caso venga presentato ricorso, alla decisione assunta dal Presidente Nazionale con le modalità di cui all'art. 20 comma 9.

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Vicario, assume le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo. Il Presidente dell'Associazione dispone entro 60 (sessanta) giorni la convocazione del Congresso straordinario al quale partecipano i delegati del precedente Congresso Ordinario, se ancora iscritti alla data di convocazione, per la elezione del Segretario e dell'Esecutivo Nazionale. Se i delegati non sono più iscritti i voti da loro rappresentati vengono ridistribuiti tra i delegati restanti di quella Regione o Provincia autonoma.

Articolo 14

L'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale è composto da non più di 12 (dodici) componenti escluso il Segretario Nazionale ed è eletto dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dall'art. 13, comma 1. Invitati permanenti sono il Presidente Nazionale ed il Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.

2. L'Esecutivo Nazionale:

- assicura il funzionamento operativo dell'Associazione ed il sistematico raccordo con le articolazioni periferiche dell'Associazione supportandole nei modi e nei mezzi necessari;
- dà attuazione alle decisioni della Direzione Nazionale;
- interviene, su indicazione del Segretario Nazionale, sulle questioni che assumono carattere di urgenza;
- dispone, su proposta del Segretario Nazionale, la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali.

3. Nel caso in cui si verificano vacanze di posti dell'Esecutivo Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata alla Direzione Nazionale entro i successivi 30 (trenta) giorni. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

4. L'Esecutivo Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può individuare strutture dipartimentali in materie di particolare impegno ed interesse per la funzionalità e l'efficacia complessive dell'azione dell'Associazione. L'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.

5. I Responsabili delle strutture dipartimentali relazionano periodicamente all'Esecutivo Nazionale sulle attività svolte.

6. I Dipartimenti "Amministrativo" ed "Organizzativo" vanno istituiti formalmente ed affidati a due distinti componenti dell'Esecutivo Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

- a) il Dipartimento Amministrativo ha il compito di assumere le responsabilità della cassa dell'Associazione con conseguente potere di "firma" di tutti i documenti contabili, del coordinamento delle Tesorerie decentrate, di instaurare rapporti con Istituti Bancari, richiedere affidamenti, rilasciare fidejussioni e costituire garanzie reali anche nei confronti di terzi, nell'ambito esclusivo dell'attività istituzionale e per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto, nonché di proporre, annualmente, al Consiglio Nazionale per l'approvazione,

- i bilanci, preventivo e consuntivo, ed, al Congresso Nazionale, il bilancio consuntivo del quadriennio previo esame ed approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) il Dipartimento Organizzativo ha il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione.
7. Tutte le comunicazioni dei dipartimenti ai quadri dirigenti, agli iscritti ed a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il dipartimento amministrativo delle attività connesse ai movimenti finanziari, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso il Dipartimento Organizzativo al fine di centralizzare l'archivio ed uniformare metodi e mezzi d'informazione.
8. I Responsabili dei Dipartimenti relazionano periodicamente all'Esecutivo Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario una ipotesi programmatica nella quale venga, tra l'altro, evidenziato l'onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.
9. Le modalità di decadenza dei componenti dell'Esecutivo sono contenute nel Regolamento Nazionale.

Articolo 15

La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è organo di indirizzo politico e deliberativo tranne che in materia di bilancio. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario Nazionale.
2. Assume le proprie determinazioni attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche ed interpellanze agli organi dell'Associazione.
3. E' composta da 30 (trenta) componenti eletti dal Congresso Nazionale su lista unica nazionale sottoscritta da un numero dei delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'Ufficio di Presidenza almeno tre ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle votazioni. Il numero dei componenti il Settore di Dirigenza Sanitaria presenti nella lista è definito dal rapporto iscritti del settore e quorum nazionale (numero iscritti totali /30).
4. Sono inoltre componenti il Segretario Nazionale, l'Esecutivo Nazionale, il Responsabile Nazionale Anaaio Giovani e del settore della Dirigenza Sanitaria, i Segretari Regionali e delle Province autonome ed il Coordinatore dei referenti regionali della Dirigenza Sanitaria.
5. Partecipano senza diritto di voto il Presidente Nazionale il vice Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente della Commissione di Controllo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Responsabile del Centro Studi e Formazione, gli ex Segretari Nazionali e gli ex Presidenti Nazionali, se ancora iscritti.
Il regolamento nazionale potrà prevedere ulteriori invitati.
6. La Direzione Nazionale può dar vita a commissioni e a gruppi di lavoro interni per organizzare la propria attività.
7. I requisiti per la eleggibilità sono contenuti nel Regolamento Nazionale.

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è composto:
 - a) da Rappresentanti Regionali e delle Province autonome nel numero massimo di 42 (quarantadue). Questi vengono eletti dai Congressi Regionali e delle Province autonome, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale in numero di 1 (uno) per ogni quoziente intero e di ulteriore 1 (uno) per i resti più alti (comparati a livello nazionale) derivanti

dal rapporto: Numero Iscritti Regionali/quorum Nazionale, fino alla concorrenza del numero massimo come sopra determinato. Il quorum Nazionale è definito dal rapporto Numero Iscritti Nazionale/42 (N.I.N/42);

- b) da un Segretario aziendale in rappresentanza di ciascuna Regione, ad eccezione delle Regioni o Province autonome in cui sussiste una sola azienda, eletti dai Congressi regionali, e da un rappresentante aziendale delle A.R.P.A. e da un rappresentante aziendale degli Istituti Zooprofilattici eletti tra gli iscritti in ciascuna area professionale. Le modalità di elezione sono previste nel Regolamento Nazionale.

2. A tal fine l'Esecutivo Nazionale, di concerto con la Commissione di Controllo, comunica ai Segretari Regionali e delle Province autonome entro il 60 (sessantesimo) giorno che precede l'inizio del Congresso Nazionale, gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili, suddivisi tra dirigenti medici e sanitari sulla base degli elenchi depositati e verificati presso il Dipartimento Amministrativo.

In caso di Congressi Regionali/Provinciali straordinari va mantenuto lo stesso numero di eleggibili indipendentemente dal numero degli iscritti.

3. Partecipano al Consiglio Nazionale, in via ordinaria:

- a) il Segretario Nazionale ed i componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- b) la Direzione Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale dell'Associazione;
- d) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Presidente della Commissione di Controllo;
- f) i Consiglieri aggiunti in numero massimo di 7 (sette) su proposta del Segretario Nazionale o di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale. Tale integrazione è finalizzata all'acquisizione di rappresentanze professionali mediche e sanitarie ritenute utili nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso. I Consiglieri di cui sopra devono essere iscritti all'Associazione;
- g) un rappresentante eletto nei Congressi di ciascuna Regione o Provincia Autonoma che non raggiunga nessun quorum previsto dal comma 1, lettera a) del presente articolo.

4. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale per procedere alle nomine di propria competenza.

ART 17

Il Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, svolge funzioni propositive, consultive e di verifica in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione.

E' l'organo deliberativo in materia di bilancio: approva il bilancio preventivo generale dell'Associazione entro il 31 gennaio ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Solo i componenti eletti di cui ai punti a), b) del comma 1 dell'art. 16 esercitano diritto di voto per il bilancio.

2. Il Consiglio Nazionale è altresì competente a:

- a) eleggere, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio Nazionale che partecipa ai lavori della Direzione Nazionale ed un Vice Presidente;
- b) eleggere i componenti ed i relativi coordinatori delle Commissioni di cui all'articolo 19;
- c) eleggere i componenti (due titolari e due supplenti) per lo svolgimento delle funzioni di garanzia di cui all'art. 20 comma 9 del presente Statuto;
- d) deliberare la convocazione del Congresso ordinario o straordinario come previsto dall'art. 7;
- e) farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo

le indicazioni del Congresso;

- f) organizzarsi in Commissioni di lavoro;
 - g) deliberare, a maggioranza assoluta, sulla istituzione di settori;
 - h) determinare l'ammontare delle quote associative, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all'art. 1, commi 2 e 3;
 - i) destinare, su richiesta dell'Esecutivo Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici e dirigenti sanitari aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale;
 - j) modificare il Regolamento Nazionale a maggioranza assoluta, su proposta dell'Esecutivo Nazionale o del 30% dei componenti del Consiglio Nazionale;
 - k) votare la sfiducia al Segretario Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale. In tale evenienza hanno diritto di voto i componenti eletti di cui alle lettere a), b) del comma 1 dell'art. 16, i componenti della Direzione Nazionale ad eccezione del Segretario Nazionale e dell'Esecutivo.
3. Cura i rapporti con Società, Enti ed Associazioni diretti alla diffusione ed al confronto nonché al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.
4. Nel rispetto dei principi dello Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può deliberare, a maggioranza assoluta, modifiche ed integrazioni di cui al Titolo III e V, ad eccezione dell'art.34 e 35 dello stesso Statuto.

Articolo 18

Il Consiglio Nazionale: convocazione e votazioni

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal proprio Presidente su sua iniziativa, nonché, entro 30 (trenta) giorni da quando il Segretario Nazionale ne faccia esplicita richiesta, corredata con le indicazioni degli argomenti da trattare; ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione.
3. Il Presidente del Consiglio Nazionale, al fine di assolvere ai compiti di cui al presente articolo, nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi, si avvale della struttura del Dipartimento Organizzativo.
4. Il Consiglio Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
5. Le votazioni riguardanti persone vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti.
6. Le votazioni per le altre attribuzioni statutarie vengono effettuate per appello nominale ed a maggioranza semplice dei presenti.
7. Salvo quanto previsto al successivo articolo 32 per i Segretari Regionali e delle province autonome, ogni componente elettivo può delegare un altro componente elettivo. E' ammessa una sola delega.

Articolo 19

Il Consiglio Nazionale: Commissioni

1. Su propria iniziativa o su proposta dell'Esecutivo Nazionale il Consiglio Nazionale può decidere l'istituzione di Commissioni per obiettivi afferenti a settori di attività di particolare interesse per l'Associazione e nominare i rispettivi componenti, di norma 5 (cinque) per ciascuna Commissione.
2. Le Commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio Nazionale e sono coordinate e convocate dal Responsabile di norma individuato tra i componenti dell'Esecutivo Nazionale e si riuniscono ordinariamente in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale.
3. Le Commissioni possono essere integrate da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 20

La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 7 (sette) componenti, di cui uno dirigente sanitario, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'articolo 8, comma 1, lettera d).
2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.
3. La Commissione di Controllo è l'organo di giurisdizione interna della Associazione ed ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'Associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale, di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione e tra gli associati, di decidere sulla decadenza dalle cariche dell'Associazione in caso di incompatibilità.
4. Qualsiasi iscritto o organo dell'Associazione può rivolgersi ad essa perché proceda, preliminarmente, in via istruttoria e, successivamente, decisionale. Il ricorso alle vie legali contro cariche, organi e delibere interne costituisce una grave violazione della normativa statutaria e comporta la contestuale decadenza dall'Associazione.
5. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perché indaghi circa il merito di "opinioni espresse" essendo consentita all'interno dell'Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.
6. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
7. La Commissione di Controllo è competente ad esaminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
 - b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statuari per i risvolti afferenti lo Statuto ed il Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'Associazione;
 - c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'Assemblea aziendale senza il rispetto delle norme statuarie e regolamentari;
 - d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti ai vari livelli.

8. Terminata la fase istruttoria la Commissione di Controllo può emettere nei confronti dei singoli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, decadenza dalla carica ricoperta, espulsione dalla Associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.

Può altresì disporre lo scioglimento di organismi associativi qualora siano stati accertati atti o comportamenti di cui al precedente comma. Può inoltre annullare gli atti di organismi periferici e centrali assunti in violazione di Regolamento e Statuto.

9. L'interessato al provvedimento può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Presidente Nazionale dell'Associazione che, unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale e ai 2 componenti eletti dal Consiglio Nazionale al suo interno, di cui all'art. 17 comma 2 lettera c), acquisite le determinazioni della Commissione di Controllo e valutatene le motivazioni, dopo aver sentito la parte interessata, decide e adotta il provvedimento in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale dell'Associazione vale doppio.

10. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dall'Esecutivo Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la stessa.

11. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.

12. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Elettorale per la Verifica dei Poteri del Congresso stesso.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da n. 3 (tre) componenti più 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con le modalità definite all'articolo 8, comma 1, lettera d).

Può avvalersi della collaborazione di un Organo tecnico identificato con modalità contenute nel Regolamento Nazionale.

2. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali ed i rendiconti regionali redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;
- b) esaminare le relazioni sui rendiconti consuntivi annuali regionali;
- c) effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche dell'Associazione chiamate a gestire fondi e redigere una relazione specifica per il Consiglio Nazionale.

4. I bilanci ed i rendiconti consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.

5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.

6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Dipartimento Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 22

Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome

1. La Conferenza Permanente dei Segretari Regionale e delle Province autonome è costituita dai Segretari Regionali e delle Province autonome e da una rappresentanza proporzionale dei referenti regionali della Dirigenza Sanitaria.
2. E' organo di collegamento operativo tra di essi.
3. Nella seduta di insediamento procede, con una sola votazione, alla elezione del Coordinatore e del suo Vice. I Segretari Regionali e delle Province autonome, ai fini esclusivi della suddetta elezione, si esprimono con un numero di voti pari a quello dei rispettivi Consiglieri Nazionali con diritto di voto.
4. La Conferenza Permanente è convocata, con trasmissione dell'Ordine del Giorno, dal Segretario Nazionale, o dal suo Coordinatore.
5. Il Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3, definisce le modalità e le procedure di attività, di formulazione e trasmissione dei pareri all'Esecutivo Nazionale.

CAPO II

STRUTTURE DI SUPPORTO ASSEMBLEA DEI SEGRETARI AZIENDALI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE

Articolo 23

L'Assemblea dei Segretari aziendali

1. L'Assemblea dei Segretari aziendali e, ove esistenti, dei Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle aree metropolitane è convocata dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.

Articolo 24

Centro Studi e Formazione

1. Il Centro Studi e Formazione opera su incarico dell'Esecutivo nazionale ed in coordinamento con lo stesso, in relazione alle scelte strategiche di tipo contrattuale, di programmazione e organizzazione sanitaria e di valorizzazione professionale degli iscritti.
2. Il Centro Studi e Formazione si articola in aree definite in sede di Esecutivo nazionale.
3. Il Responsabile del Centro Studi e Formazione, i Coordinatori delle aree ed i componenti sono nominati dal Segretario Nazionale.

CAPO III

I SETTORI

Articolo 25

Settore Anaaio Giovani

1. E' costituito a livello nazionale, regionale e aziendale un'articolazione organizzativa di iscritti denominata Settore Anaaio Giovani. Esso comprende iscritti, di età non superiore ai 40 (quaranta) anni in: rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, convenzionati, rapporto di lavoro atipico, dottorandi, assegnisti, rapporto di formazione-lavoro, contrattisti, medici in formazione specialistica.

Il limite di età potrà essere superato, nel limite di un solo mandato, qualora si ricoprano cariche nazionali, regionali e aziendali.

2. Il Settore Anaaio Giovani è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.

3. Il Settore potrà beneficiare di specifici finanziamenti, per iniziative finalizzate ad attività sindacali e dopo approvazione dell'Esecutivo Nazionale.

4. Ad ogni livello Nazionale, Regionale ed Aziendale il Settore ha proprie rappresentanze proporzionali all'interno degli organi e propri Responsabili, designati dagli iscritti. In particolare Anaaio Giovani si costituirà come articolazione periferica per aree geografiche in coordinamenti regionali e aziendali che rispondono al referente nazionale.

5. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità, per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale ed aziendale, compreso i rappresentanti all'interno degli organi di cui al presente Statuto.

Articolo 26

Settore della Dirigenza Sanitaria

1. E' istituito il Settore Dirigenza Sanitaria Anaaio Assomed.

2. Il Settore è responsabile delle attività organizzative specifiche delle categorie rappresentate, anche all'interno della più generale attività rappresentativa di Anaaio Assomed, con autonomia riferita agli aspetti peculiari professionali e legislativi, e ciò ai fini della specifica ed ottimale tutela professionale delle categorie che vi affluiscono.

3. Il Settore Dirigenza Sanitaria comprende la rappresentanza della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.

4. Il Settore Dirigenza Sanitaria è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa ed amministrativa comunque all'interno dell'unico bilancio, coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.

5. Il Settore si configura come organo dell'Associazione, integra quelli previsti all'art. 11, ed è costituito a livello nazionale dal Responsabile Nazionale di Settore, dal Direttivo Nazionale, composto da sette componenti compreso il Vicario e dal Responsabile Amministrativo. Alle riunioni della Direzione Nazionale del Settore è invitato il Segretario Nazionale.

6. Ad ogni livello regionale ed aziendale è previsto un Responsabile del Settore che si configura come organo ai fini del godimento dei diritti sindacali.

7. Ad ogni livello organizzativo dell'Associazione nazionale, quali il Consiglio Nazionale, art. 16, comma 1, lettera a) e b), la Direzione Nazionale, regionale ed aziendale, il Settore ha rappresentanze numeriche proporzionali agli iscritti. Il settore elegge propri responsabili tra gli iscritti delle categorie appartenenti al Settore stesso, che hanno ad ogni livello organizzativo la responsabilità di garantire la tutela delle categorie rappresentate per gli aspetti specifici.

8. I responsabili di settore a livello regionale ed aziendale partecipano comunque alla delegazione trattante, nel caso non siano già componenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Aziendale.

9. I Segretari regionali ed aziendali Anaaio Assomed garantiscono la tutela delle categorie della dirigenza sanitaria e delle A.R.P.A. e la presenza dei responsabili in ogni riunione in cui siano in discussione aspetti di possibile interesse e comunque a richiesta dei Responsabili di settore, anche garantendo il diritto di riunione per gli aspetti specifici. Alle riunioni a livello regionale o aziendale del settore è invitato il Segretario Regionale o Aziendale.

10. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di settore di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale

ed aziendale, compresi i rappresentanti in seno ad organismi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.

11. Al Settore Dirigenza Sanitaria è attribuita una quota pari al 50% delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso.

Il fondo attribuito è utilizzato esclusivamente per le attività e le iniziative proprie delle attività di diretta tutela specifica delle categorie rappresentate ed in particolare per:

- a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare attività, iniziative ed ogni altra necessità connessa alla tutela specifica delle categorie e ad assicurare il funzionamento del Settore stesso;
- b) assicurare la promozione di attività specifiche relative a peculiari aspetti professionali ad altri livelli dell'Associazione d'intesa con le Segreterie regionali;
- c) sopportare gli oneri derivanti da attività, analisi e ricerche specifiche a supporto delle categorie rappresentate.

12. In sede di Regolamento Nazionale sono definiti, gli oneri posti in capo a livello nazionale e a livello regionale.

13. Il rendiconto di previsione di settore va trasmesso, previa approvazione del Direttivo Nazionale di Settore al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione. Il rendiconto consuntivo è redatto secondo le medesime modalità, entro il 15 aprile.

14. Norma transitoria. Fino alla firma del nuovo CCNL rimane attribuita agli attuali Segretari per ciascun livello di contrattazione, già di SDS Snabi, la titolarità della rappresentanza sindacale per eventuali attività di code contrattuali. Al cessare di tali rappresentanze all'atto del primo rinnovo elettivo degli organi di Anaa Assomed, ai sensi del presente Statuto, la rappresentanza transitoria di SDS Snabi, comunque sino alla firma del primo accordo di lavoro, viene assunta dai Responsabili eletti del Settore per ciascun livello. In via transitoria e sino alla firma del primo accordo nazionale di lavoro i suddetti rappresentanti si configurano come Organi dell'Associazione, ai fini del godimento dei diritti sindacali.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

CAPO I

DELIBERAZIONI ORGANIZZATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Articolo 27

Deliberazioni organizzative Regionali e delle Province autonome

Le Deliberazioni organizzative Regionali e/o delle Province autonome vengono approvate dal Consiglio Regionale/Provinciale nel caso si ravvisi la necessità di adeguare l'organizzazione rappresentativa periferica a quella istituzionale regionale/provinciale, con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo.

CAPO II

LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 28

Livelli dell'organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:

- a) regionale e delle province autonome;
- b) aziendale.

2. Nelle aziende ove insistono più ospedali e distretti territoriali, sono eletti i Responsabili di ogni struttura ospedaliera, escluse le aziende ospedaliere costituite da un solo ospedale, ed il/i Responsabile/i del territorio o di distretto/i, con le modalità previste nel Regolamento Nazionale.

2 a. Possono essere identificati dal Consiglio Regionale altri livelli di rappresentanza (provinciale, interaziendale, macro-aziendale, area vasta, dell'area metropolitana) facenti capo ad un Coordinatore eletto secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

3. Sono elettori ed eleggibili agli organi dei vari livelli decentrati gli iscritti in regola con le quote di iscrizione da non meno di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 29

Struttura dell'organizzazione decentrata

1. L'organizzazione decentrata è articolata nei seguenti livelli:

- a) Livello Regionale:
 - il Congresso Regionale
 - il Consiglio Regionale
 - la Segreteria Regionale
 - il Segretario Regionale

- b) Livello Aziendale:
 - l'Assemblea Aziendale
 - la Segreteria Aziendale
 - Il Consiglio Aziendale
 - il Segretario Aziendale

2. Organismi a livello regionale:

a) Il Congresso Regionale o delle Province autonome è composto da:

- un numero di delegati aziendali definito in rapporto al numero degli iscritti per azienda dal Consiglio Regionale, e comunque garantendo un numero di delegati complessivo non inferiore a 20 (venti); ad essi si aggiungono i delegati di ciascun Settore in base al medesimo criterio di proporzionalità numerica.

- il segretario regionale, i componenti della segreteria regionale uscente e i componenti degli organismi nazionali uscenti, residenti nella regione interessata con diritto di parola e non di voto;

Il congresso regionale è competente ad eleggere i componenti del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale.

b) il Consiglio Regionale o delle Province autonome è costituito:

- dai Segretari aziendali o interaziendali, se esistenti;
- da un numero di componenti eletti dal Congresso Regionale che non sia inferiore a 5 (cinque) e superiore a 15 (quindici);
- da un numero di componenti dei settori in base al numero dei loro iscritti ed in proporzione al numero dei componenti il Consiglio con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;
- dai componenti degli organismi nazionali della stessa regione o provincia autonoma, con diritto di parola e non di voto.

Il Consiglio Regionale e delle Province autonome:

- ha compiti di indirizzo politico sindacale regionale;

- approva o modifica il Rendiconto Regionale;
- approva la sfiducia agli organi esecutivi della Regione secondo le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;
- sostituisce, a maggioranza assoluta, il componente eletto a lista chiusa dai Congressi Regionali negli organi centrali, qualora il posto diventi vacante a qualunque titolo;
- può adeguare ai sensi dell'art. 28 comma 2a l'organizzazione rappresentativa periferica con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo.

c) la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma: è costituita da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 12 (dodici) componenti compreso il Segretario Regionale o della Provincia autonoma, di cui almeno 1 (uno) appartenente al Settore Dirigenza Sanitaria ed Anaaio Giovani, e tra i quali deve essere indicato il Vice Segretario ed il Responsabile Amministrativo, eletti dal Congresso Regionale o della Provincia autonoma con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale. Ad essi si aggiungono gli altri Responsabili istituiti ai sensi dell'art. 28 comma 2 a. senza diritto di voto.

Costituisce l'organo esecutivo a livello regionale.

d) il Segretario Regionale:

- è eletto dal Congresso Regionale; ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;
- definisce la composizione delle delegazioni, che rappresentano l'Associazione e l'elenco degli iscritti abilitato all'utilizzo dei permessi sindacali;
- può integrare la delegazione con dirigenti dell'Associazione facenti parte degli organismi statuari a livello nazionale o esperti del settore fermo restando le prerogative esclusive del capo delegazione in materia di sottoscrizione degli atti negoziali;
- coordina le politiche contrattuali a livello decentrato e verifica che esse siano coerenti con gli indirizzi nazionali;
- è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali regionali;
- dispone in via esclusiva del potere di firma degli atti e accordi negoziali regionali. Tale funzione può essere da lui direttamente delegata ad uno dei componenti della Segreteria Regionale;
- svolge funzioni di indirizzo, verifica ed intervento affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale ed i conseguenti indirizzi deliberati dal Congresso Regionale;
- esercita funzioni di controllo nei confronti dei responsabili delle altre articolazioni organizzative della Regione in modo omogeneo.

In caso di vacanza della carica di Segretario Regionale per dimissioni o per qualsiasi altro motivo si procede secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Statuto.

3. Organismi a livello aziendale:

- l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente ad eleggere la segreteria Aziendale, componenti del Consiglio Aziendale, se previsto, ed i delegati al Congresso Regionale;
- la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 5 (cinque) componenti compreso il Segretario Aziendale, di cui almeno un rappresentante della dirigenza medica, del Settore Dirigenza Sanitaria e del Settore Anaaio Giovani, ovvero in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale. Ad essi si aggiungono gli altri Responsabili istituiti ai sensi dell'art. 28 comma 2 senza diritto di voto.

a) il Segretario Aziendale:

- è eletto, insieme al suo vice e alla restante segreteria dall'Assemblea Aziendale Elettiva con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale ed ha la rappresentanza dell'Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale;
- definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l'Associazione nella contrattazione decentrata, e l'elenco degli iscritti abilitati all'utilizzo dei permessi sindacali;
- può integrare la delegazione alla contrattazione decentrata con dirigenti della Associazione facenti parte degli organismi statutarî territoriali o regionali e, se ammessi alla trattativa, con dirigenti nazionali o esperti del settore;
- dispone in via esclusiva del potere di firma dei contratti integrativi aziendali e degli atti negoziali aziendali;
- è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali aziendali;
- dispone, di intesa con la Segreteria aziendale, la ripartizione dei permessi sindacali aziendali assicurandone una equa distribuzione, tenendo conto delle necessità aziendali, nonché di quelle dei dirigenti sindacali della propria azienda chiamati a rivestire cariche associative a livello territoriale, regionale e nazionale;
- può delegare, di intesa con la Segreteria aziendale, la responsabilità della contrattazione ad altro componente la Segreteria aziendale o ad altro iscritto della azienda;
- informa il Segretario Regionale della convocazione, dell'andamento e degli esiti della contrattazione decentrata.

In caso di mancanza del Segretario aziendale per dimissioni, mancata elezione o a qualunque altro titolo, ivi compresa la mancanza di iscritti, subentra a pieno titolo il segretario regionale o suo delegato.

4. I Coordinatori di cui all'art. 28 c. 2 e c. 2 a) agiscono a livello locale sulla base delle deleghe ricevute dal Segretario Aziendale/Regionale e lo rappresentano nelle aree di appartenenza.

5. Per le elezioni degli organi dei vari livelli decentrati è possibile il voto elettronico online certificato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 Rappresentanze di genere

Nella composizione degli organismi dirigenti dell'Associazione a livello nazionale, regionale ed aziendale va garantita la presenza di genere assumendo come riferimento tendenziale la percentuale della suddivisione di genere sul totale degli iscritti e comunque in proporzione, non inferiore al 25%, con arrotondamento all'unità più vicina.

Articolo 31 Incompatibilità

1. Chiunque ricopra cariche esecutive a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in altre organizzazioni a carattere sindacale, non può assumere cariche esecutive nell'Associazione.

2. Sono incompatibili con cariche esecutive (componenti dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, delle Segreterie aziendali, regionali) il ruolo di Direttore Generale e di Direttore Sanitario aziendale.

Sono altresì incompatibili per le cariche esecutive di livello regionale ed aziendale i titolari di

nomina fiduciaria del Governo di enti ed istituzioni regionali.

L'iscritto in condizione di pensionato non può candidarsi come Segretario Nazionale, aziendale o regionale o della provincia autonoma. Qualora eletto prima dell'ingresso in quiescenza conclude il mandato.

3. La carica di componente dell'Esecutivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Controllo, di Presidente e Vice Presidente Nazionale dell'Associazione, di Segretario Regionale ed Aziendale.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.

5. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata segnalazione scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.

6. Le condizioni di incompatibilità devono essere rimosse, pena decadenza d'ufficio, da tutti gli incarichi ricoperti, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del Congresso o comunque dalla data di insorgenza.

7. All'associato chiamato alla responsabilità del Centro Studi e Formazione si applicano le incompatibilità di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Aziendale, del Presidente della Commissione di Controllo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Nazionale sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 32

Segretari Regionali e delle Province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari Regionali e delle Province autonome, nel caso in cui siano, per qualsiasi motivo, impossibilitati od impediti a partecipare alle riunioni degli organi statutari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma.

Articolo 33

Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello regionale ed aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con i rispettivi Congressi ordinari, ovvero nel caso rimangano assenti, per 3 (tre) volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti, senza giustificato motivo. Dopo la seconda assenza è data all'interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.

2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Presidente o Responsabile dell'organo di darne comunicazione all'interessato ed all'Esecutivo Nazionale.

3. L'associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo.

4. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3 (tre).

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI

Articolo 34

Riscossione e ripartizione delle quote associative

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite nella percentuale del 50% al livello Nazionale e del 50% livello Regionale.
2. Qualora debbano essere deliberate iniziative che comportino spese superiori al 4% del bilancio annuale dell'Associazione, l'Esecutivo Nazionale deve preventivamente informare la Direzione Nazionale.
3. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per attività ed iniziative proprie dei vari livelli decentrati ed in particolare per:
 - a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;
 - b) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell'area metropolitana, se previsti;
 - c) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale assunto dal Segretario Nazionale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l'attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti ad oneri previdenziali e fiscali. A tal fine va trasmessa al Dipartimento Amministrativo, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perché il Dipartimento Amministrativo provveda ad effettuare le dovute ritenute fiscali.
 - d) finanziare programmi di formazione sindacale e professionale promossi dall'Esecutivo Nazionale attraverso gli enti e le strutture collegate.
4. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale. Le modalità dei flussi di spesa verso le sedi aziendali e/o altre sedi attivate, sono determinate dal Consiglio Regionale.

Articolo 35

Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.
2. L'erogazione dei fondi alle Regioni ed alle Province autonome e del Settore Dirigenza Sanitaria nella percentuale definita ai sensi del precedente articolo 34, comma 1, e dell'articolo 26 c. 11 è effettuata dal Dipartimento Amministrativo, con accredito automatico diretto alle Tesorerie Regionali e delle Province autonome, e del Settore Dirigenza Sanitaria entro il 15 (quindicesimo) giorno di ciascun mese, per l'importo complessivo spettante, in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento, detratte le spese già effettuate dal Dipartimento Amministrativo per conto della Regione o Provincia autonoma o Settore della Dirigenza Sanitaria.
3. La gestione dei conti correnti in sede periferica avviene da parte dei tesorerieri regionali previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo. La gestione dei conti correnti del Settore della Dirigenza Sanitaria avviene da parte del proprio Tesoriere Nazionale, previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo.
4. L'erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma o Settore Dirigenza Sanitaria non provveda alla trasmissione al Dipartimento Amministrativo, nei termini indicati al successivo art. 36, comma 2, del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.
5. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione

dell'inadempienza.

6. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti la verifica dei bilanci consuntivi e dei rendiconti periferici.

Articolo 36

Documenti contabili: Bilanci e Rendiconti di Previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'Associazione sono obbligatoriamente da adottare:

- a) i rendiconti di previsione regionali e del Settore Dirigenza Sanitaria;
- b) il bilancio preventivo nazionale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Regionale, approva il rendiconto di previsione riferito all'anno successivo sulla base dello schema all'uopo predisposto dal Dipartimento Amministrativo. Il rendiconto di previsione regionale comprende il rendiconto della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma e se previste, le rendicontazioni preventive delle articolazioni aziendali e comprensoriali del territorio di competenza.

3. Il rendiconto di previsione regionale va trasmesso al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Consiglio Nazionale approva, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, il bilancio di previsione dell'Associazione sulla base dello schema all'uopo predisposto. Il bilancio di previsione dell'Associazione comprende le previsioni sia dell'Esecutivo Nazionale che delle Segreterie Regionali e del settore della Dirigenza Sanitaria. Le previsioni per queste ultime vanno ricavate dai rendiconti preventivi regionali ovvero, nel caso di mancato invio in tempo utile, definite sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto consuntivo pervenuto all'Esecutivo Nazionale. A tal fine, i singoli Dipartimenti dell'Esecutivo Nazionale, formulano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, motivate proposte al Dipartimento Amministrativo, cui compete l'elaborazione del progetto di bilancio per l'approvazione da parte dell'Esecutivo Nazionale in tempo utile per il successivo esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.

5. Nel caso in cui si ritengano necessarie maggiori disponibilità rispetto alle entità definite, capitolo per capitolo, in sede di bilancio l'adeguamento dei capitoli interessati va effettuato con prelevamento del fondo di riserva nel limite massimo del 20% dello stanziamento iniziale del capitolo deficitario; ovvero con specifica variazione al bilancio preventivo.

6. Le variazioni del bilancio sono autorizzate, per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale e il Rendiconto di previsione del settore della Dirigenza Sanitaria dal Consiglio Nazionale e per quanto riguarda il Rendiconto di previsione Regionale e delle Province autonome dal Consiglio Regionale.

7. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Associazione.

8. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 37

Documenti contabili: Bilanci e Rendiconti Consuntivi

1. Sono da adottare obbligatoriamente:

- a) i rendiconti consuntivi regionali;
- b) i rendiconti consuntivi di Settore;
- c) il bilancio consuntivo nazionale.

2. I bilanci ed i rendiconti consuntivi redatti sulla base dello schema all'uopo predisposto dal

Dipartimento Amministrativo, vanno esaminati e approvati dal rispettivo Consiglio Regionale e Nazionale, che rimette al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, alle seguenti scadenze temporali:

a) entro il 15 aprile:

il rendiconto consuntivo regionale va approvato dal Consiglio Regionale per l'invio all'Esecutivo Nazionale entro il 30 aprile;

b) entro il 30 giugno:

il bilancio consuntivo dell'Associazione va approvato dal Consiglio Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte dell'Esecutivo Nazionale.

3. Ai fini di cui al precedente comma:

a) i rendiconti consuntivi regionali devono comprendere anche le risultanze dei consuntivi degli altri livelli dell'organizzazione periferica;

b) il consuntivo dell'Associazione deve comprendere:

- le risultanze dei rendiconti consuntivi regionali;
- le risultanze dei rendiconti consuntivi di ciascun Settore;
- le risultanze del consuntivo dell'Esecutivo Nazionale.

4. L'elaborazione del bilancio consuntivo dell'Associazione compete al Dipartimento Amministrativo.

Articolo 38

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili, di norma, con periodicità quadrimestrale, il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo predispone una "situazione di verifica" e, se del caso, propone all'Esecutivo Nazionale correttivi di recupero rispetto agli scostamenti accertati.

2. Il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo può, altresì, richiedere alle Tesorerie Regionali l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'Associazione.

3. In analogia con quanto previsto per il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo nel precedente comma, il Regolamento Nazionale definisce idonei momenti di verifica e controllo dei movimenti contabili realizzati dai livelli aziendali e comprensoriali dei quali, comunque, va attribuita la diretta responsabilità al Tesoriere Regionale all'interno di quella complessiva concernente la gestione dei fondi assegnati alla Segreteria Regionale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Norme transitorie

Le modifiche al presente Statuto, approvate dal 24° Congresso Nazionale Anaa Assomed di Roma, entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

Articolo 40

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.